

TRATTAMENTO FISCALE CONSEGUENTE ALLA ASSEGNAZIONE DI RESTRICTED STOCK UNITS (RSU)

I dipendenti assegnatari nell'anno 2023 di RSU sono tenuti a presentare, oltre al modello 730, dichiarazione Modello Redditi (ex Unico) Persone Fisiche 2024.

In particolare, sono da presentare:

- 1) il **Quadro W del 730-2024**, per dichiarare il possesso delle RSU e degli eventuali depositi bancari esteri.
Attenzione: fino al 2014 l'obbligo dichiarativo scattava per attività finanziarie di valore complessivo superiore a 10.000 Euro; la legge n. 97/2013 ha eliminato tale limite. Pertanto il contribuente, nel caso detenga all'estero delle RSU e/o dei conti correnti, a prescindere dal loro importo, è tenuto alla compilazione del quadro RW (righe 1-5) del Modello Redditi Persone Fisiche;
- 2) il **Quadro L del 730-2024**, per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera (esempio: dividendi, utili o interessi bancari). In particolare, i dividendi sulle azioni conservate in deposito negli Stati Uniti, assoggettati alla sola imposta convenzionale americana del 15%, verranno ulteriormente tassati al 26% attraverso la compilazione di tale Quadro;
- 3) il **Quadro W del 730-2024** ai fini calcolo IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero), derivante dal possesso delle RSU e/o dei depositi bancari esteri;
- 4) il **Quadro RT del Modello Redditi PF 2024** per dichiarare:
 - la plusvalenza/minusvalenza (pari alla differenza tra il prezzo di vendita di tali azioni ed il loro valore assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente) generata dalla vendita delle azioni effettuata dal gestore alla data di assegnazione delle RSU;
 - la plusvalenza/minusvalenza derivante da altre eventuali vendite delle RSU effettuate dal dipendente, successivamente alla loro assegnazione.

La complessità delle casistiche possibili impone, per una corretta valutazione degli adempimenti, la verifica dei documenti a supporto delle operazioni di cui sopra.

IL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO I TERMINI SEGUENTI:

- **dal 2 maggio all'1 luglio 2024** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 15 ottobre 2024**, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

LE SCADENZE PER I PAGAMENTI CON MOD. F24 SONO:

- **1 luglio 2024**
- **30 luglio 2024** con aggravio dello 0,40% a titolo di interesse
- il **secondo acconto 2024** deve invece essere versato **entro il 2 dicembre 2024**.

IL SERVIZIO ASSOCAAF per i Quadri L e W del 730 e RT del Modello Redditi PF 2024:

Chi volesse chiedere l'assistenza ad Assocaaf per i Quadri L-W-RT, può inviare una richiesta alla casella unicoibm@serviziassocaaf.it. La tariffa prevista per la compilazione e l'invio telematico di **ciascun quadro** è di **55 Euro IVA compresa**. Tale tariffa include la predisposizione della delega di pagamento Mod. F24 (nel caso si risulti a debito) il cui versamento in banca resta a carico del dipendente.

Quadri W in presenza di imposte da versare, Ivie/Ivafe/Cripto, saranno conteggiati come due quadri.

L'importo risultante, in caso di adesione al servizio Assocaaf e previa autorizzazione del dipendente da comunicare ad Assocaaf al momento della richiesta di adesione al servizio, verrà addebitato a cedolino da Ibm Italia.

Una volta ricevuta la copia della dichiarazione sottoscritta dal dipendente ed effettuato l'invio telematico, Assocaaf provvederà ad inviare la fattura e la ricevuta di invio telematico all'Agenzia delle Entrate (per il Quadro RT).

Attenzione: per dichiarare soltanto le RSU del Centenario, è previsto un servizio specifico a tariffa scontata. Tutte le informazioni sono riportate alla pagina:

www.serviziassocaaf.it/rsucentenarioibm.htm

Si fa presente che, a prescindere dall'esercizio di stock options, per chi detiene attività finanziarie all'estero (azioni, titoli, conti correnti bancari o altro) vige l'obbligo dichiarativo attraverso la compilazione del Quadro W del 730. Inoltre, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel Quadro W anche gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, devono essere indicati anche gli immobili, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi.

IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero) E IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero): Dal 2012 immobili e altri beni e attività finanziarie detenuti all'estero sono oggetto di un'imposizione. Nello specifico gli immobili sono assoggettati ad un'aliquota dello 0,76% mentre le attività finanziarie sono assoggettate ad un'aliquota dello 0,20%. Il loro possesso comporta la compilazione del Quadro RW ai righe 1-5 ai fini monitoraggio, ed ai righe 6-7 ai fini calcolo e liquidazione dell'imposta con il recupero dell'eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero.

Attenzione: fino al 2014 l'obbligo dichiarativo scattava per attività finanziarie e immobili di valore complessivo superiore a 10.000 Euro; la legge n. 97/2013 ha eliminato tale limite. Pertanto il contribuente, nel caso detenga all'estero delle attività finanziarie, immobili o altri beni, a prescindere dal loro valore, è tenuto alla compilazione del quadro W del 730.

ATTENZIONE: Non è più necessario dichiarare gli immobili esteri, se non ci sono state variazioni nel corso del 2023. E' sufficiente effettuare il pagamento delle imposte, con delega F24 (attenzione: il calcolo dell'imposta è variato dal 2017, facendo ora riferimento al tasso di cambio storico e non più a quello corrente). **In caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.**

In relazione all'estensione delle casistiche da gestire, Quadri W di particolare complessità verranno singolarmente preventivati.

LA DOCUMENTAZIONE (DA INVIARE IN COPIA) CHE SARÀ NECESSARIA PER LA REDAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI È LA SEGUENTE:

- Prospetto riassuntivo ricevuto dal Payroll Ibm.
- Cedolino stipendio nel quale è stato effettuato il conguaglio della tassazione da parte Ibm, sulla base delle aliquote individuali (nel quale sono riportate le voci: **ZN1** = Importo RSU assoggettato a tassazione e **ZCN** = Controvalore delle azioni vendute e utilizzate per il pagamento delle tasse).
- "Transaction History" a cura del gestore (scaricabile dal sito).
- Per dichiarare dividendi o interessi nel Quadro L del 730, certificazione del gestore su modello fiscale americano denominato "Form 1042-S".

La richiesta di adesione al servizio Assocaaf Mod. Redditi, unitamente alla documentazione a supporto, deve pervenire ad Assocaaf ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL, alla casella unicoibm@serviziassocaaf.it, entro il 20 aprile 2024.

Verranno trasmesse le credenziali per l'upload dei documenti a supporto sulla piattaforma Assocaaf, da effettuare entro il 06/05/2024.

Richieste e relativa documentazione pervenute in data successiva al 6/5 (entro e non oltre il 31/05/2023) verranno gestite, in caso di imposte da versare, con predisposizione della delega di pagamento F24 con maggiorazione per interessi dello 0,4% e scadenza al 30/07/2024.

Richieste pervenute in data successiva al 31/05/2024, verranno gestite con calcolo del ravvedimento e addebito aggiuntivo di € 20.

Per il servizio relativo alle sole RSU del Centenario, si prega fare riferimento alla pagina: www.serviziassocaaf.it/rsucentenarioibm.htm

Per il servizio relativo alle sole RSU dello Special Equity Award, si prega fare riferimento alla pagina: www.serviziassocaaf.it/specialequityaward_ibm.htm